



GIUDITTA RENALDINI
NOTAIO

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 19, tabella Allegato "B" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642

n. 3100 di repertorio

n. 1533 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro, alle ore nove e minuti quindici.

In Brescia (BS), presso la sala AUDITORIUM CAPRETTI, in Via Brigida Avogadro n. 23.

Davanti a me Giuditta Renaldini, Notaio in Verolanuova, iscritta al Collegio Notarile di Brescia, è presente la signora:

- CIUSANI ELENA, nata a Milano (MI) il 18 luglio 1973, domiciliata per la carica presso la sede sociale, educatrice,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale denominata:

"COOPERATIVA DI BESSIMO, COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS", società costituita in Italia, con sede in Concesio (BS), Via Castello n. 11, Frazione Pieve, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia: 01091620177, iscritta al n. BS - 231523 REA, (partita IVA 01091620177),

iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di Impresa Sociale,

iscritta all'Albo delle Cooperative con il numero A128739 in data 9 marzo 2005,

iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Lombardia nella Sezione A, in data 5 luglio 1994.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, convocata in questi giorno, ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adeguamento e modifiche dello statuto sociale.

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Io Notaio aderisco a tale richiesta e verbalizzo quanto segue.

A norma di statuto, assume la Presidenza dell'assemblea la signora CIUSANI ELENA che constata e dà atto che l'assemblea è validamente costituita, in quanto:

a) l'Assemblea è stata regolarmente convocata, a' sensi dell'art. 20 (venti) dello Statuto sociale mediante avviso datato 12 (dodici) aprile 2024 (duemilaventiquattro), inviato a mezzo posta elettronica ordinaria, quindi, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea medesima, nelle seguenti date:

- in prima convocazione per il giorno 28 (ventotto) aprile 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 20,00 (venti e minuti zero),

- in seconda convocazione per il giorno 28 (ventotto) maggio 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 9,00 (nove e minuti zero),

a Brescia, presso la sala AUDITORIUM CAPRETTI, in Via Brigida Avogadro n. 23,

b) l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta, come dichiara lo stesso Presidente,

c) sono presenti in proprio e per valide deleghe, depositate agli atti sociali, numero 105 (centocinque) aventi diritto al voto in assemblea su un totale di numero 128 (centoventotto) aventi diritto al voto in assemblea, ai sensi dell'articolo 24 (ventiquattro) del vigente Statuto della cooperativa,

con la precisazione che non esistono soci sovventori né categorie speciali di soci i-

Registrato a BRESCIA

IL 03/06/2024

N. 26162

SERIE 1T

€ 200,00

DEPOSITATO NEL

REGISTRO IMPRESE

DI Brescia

IL 30/05/2024

N. 86020/2024 PROT.

E IVI ISCRITTO

IL 31/05/2024

scritti a libro soci,

il tutto così come risulta dall'elenco predisposto dalla Presidente medesima, portante il nominativo degli aventi diritto al voto, documento che, firmato per conferma di presenza, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale,

d) del Consiglio di Amministrazione:

- CIUSANI ELENA, sopra generalizzata, (Presidente), è presente,

- ZOCCATELLI GIOVANNI BATTISTA, nato a Bussolengo (BS) il giorno 11 luglio 1964, residente a Valeggio sul Mincio (VR), Via Bastia n. 81, (Vice Presidente e Consigliere)

è assente giustificato,

- DANESI NICOLA, nato a Brescia (BS) il giorno 14 agosto 1978, residente a Berlingo (BS), Via Gorizia n. 30, (Consigliere)

è presente,

- BERTELLI GUIDO, nato a Salò (BS) il giorno 11 gennaio 1964, residente a Vobarno (BS), Via C. Battisti n. 13, (Consigliere)

è presente,

- PANCRAZI CHIARA, nata a Gavardo (BS) il giorno 10 marzo 1989, residente a Salò (BS), Via Orti n. 11, (Consigliera)

è presente,

- GRANELLI DIANA, nata a Bergamo (BG) il giorno 5 febbraio 1975, residente a Bagnatica (BG), Via Gramsci n. 9, (Consigliera)

è assente giustificata,

- GREGORINI LUANA, nata a Iseo (BS) il giorno 6 ottobre 1980, residente a Pisonogno (BS), Via Milano n. 4, (Consigliera)

è presente,

- PAINI GIOVANNI, nato a Mantova (MN) il giorno 27 settembre 1971, residente a Borgo Virgilio (MN), Via Verga n. 34, (Consigliere)

è presente;

e) del Collegio Sindacale:

MURANO CARLO, nato a Chiari (BS) il giorno 12 agosto 1968, residente a Chiari (BS), Via Madre Teresa di Calcutta n. 1,

(Presidente),

è presente,

PIOVANELLI FABIO, nato a Chiari (BS) il giorno 23 dicembre 1967, residente a Erbusco (BS), Frazione Zocco, Via degli Olmi n. 39,

(Sindaco),

è presente,

MAGNAVINI MAURIZIO, nato a Brescia (BS) il giorno 1 maggio 1970, residente a Castel Mella (BS), Via Lazzaretto n. 32,

(Sindaco),

è presente;

f) ai sensi di statuto, l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze;

g) tutti i soci presenti sono regolarmente iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e non sono in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ai sensi dell'articolo 24 (ventiquattro) dello statuto sociale attualmente in vigore;

h) nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione di quanto posto all'ordine del

giorno.

Pertanto, la Presidente dell'assemblea, accertata l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti,

dichiara

la stessa validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea conferma quale Presidente la comparente ed a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

La Presidente prendendo la parola, illustra brevemente e in modo unitario quanto proposto all'Ordine del Giorno, trattandosi di argomenti già ben noti ai soci, in quanto oggetto di ampia discussione e dibattito tra gli stessi, in occasione dei lavori preparatori della presente assemblea.

La Presidente espone ai presenti che è opportuno adottare un nuovo statuto sociale adeguato alla normativa vigente in materia e, non volendosi dilungare nell'elencazione di tutti gli articoli dello statuto da variare, preferisce esporre all'Assemblea l'intero statuto nel nuovo testo aggiornato di cui i soci sono a conoscenza, per averlo già visionato.

La Presidente dà atto, in particolare, che è opportuno procedere alle seguenti modifiche, contemplate nel testo dell'adottando nuovo statuto:

= specificazione dello scopo mutualistico, modificando a tal fine il testo dell'articolo 3 (Scopo mutualistico),

= integrazione delle modalità e del contenuto della domanda di ammissione come socio alla cooperativa sociale, della perdita di qualità di socio, del recesso e dell'esclusione, dei vincoli sulle azioni, modificando a tal fine i testi degli articoli 6 (Domanda di ammissione), 8 (Perdita della qualità di socio), 9 (Recesso del socio), 10 (Delibere di recesso ed esclusione) e 16 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione),

= modifica in materia di ristorni cooperativi, con conseguente variazione del testo degli articoli 17 (Bilancio) e 18 (Ristorni), il quale assumerà, quindi, il seguente letterale tenore:

"Art. 18 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci operatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata dall'assemblea mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e/o retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro,
- produttività.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione, di finanziamento o di strumenti finanziari.",

= introduzione della possibilità di tenere le adunanze dell'Assemblea con mezzi di telecomunicazione, con conseguente variazione del testo dell'articolo 22 (Costituzione e quorum deliberativi),

= riformulazione degli articoli relativi al Collegio Sindacale e al Controllo Contabile, modificandone conseguentemente i testi in adeguamento alle mutate normative in materia, con introduzione della possibilità di tenere le adunanze con mezzi di telecomunicazione.

Interviene, quindi, per il Collegio Sindacale il Presidente, che esprime il parere favorevole del Collegio stesso circa la fattibilità e liceità di quanto proposto.

Nessuno dei presenti chiede la parola.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

**all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano,
nessuno astenuto, nessun voto contrario,
secondo l'accertamento fattone dalla Presidente**

1) di abrogare lo statuto vigente e di adottare un nuovo statuto sociale portante le modifiche illustrate dalla Presidente,

2) di approvare integralmente il testo dello statuto sociale, il tutto come esposto dalla Presidente,

3) di conferire i più ampi poteri alla Presidente per l'esecuzione di quanto deliberato, in osservanza di ogni precetto di legge, in conformità alle deliberazioni assunte.

Ai sensi dell'articolo 2436, ultimo comma, del Codice Civile, si allega al presente atto sotto la lettera "B", quale sua parte integrante e sostanziale, lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti cinque.

Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della società che, come sopra rappresentata, dichiara di assumerle.

La comparente, avendone i requisiti di legge, esonera me Notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando che la medesima e l'assemblea ne hanno conoscenza.

Atto

in parte scritto con mezzi elettronici, a sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte scritto a mano da me Notaio; dello stesso, ho dato lettura alla comparente, che lo approva e sottoscrive alle ore dieci e minuti cinque.

Consta

di due fogli e ne occupa cinque intere pagine e parte della sesta sin qui.

F.to ELENA CIUSANI

F.to GIUDITTA RENALDINI NOTAIO Sigillo



Cooperativa di Bessimo Onlus

Sede legale ed amministrativa
Via Cosello, 11 - 25062 CONCESIO (BS)
Tel. 030.27.51.455 - Fax 030.27.51.681
e-mail info@bessimo.it
www.bessimo.it



Ente con sistema di
Qualità certificato con ISO 9001.
Settore EA38F (assistenza sociale)

ELENCO SOCI COOPERATIVA DI BESSIMO ONLUS			
	Anagrafica Soci	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
1	ACATTI SIMONA nata a MILANO il 10/09/1970 24060 ROGNO BG Via Torquato Tasso N.14 CTTSMN70P50F205G		
2	ALBINI CARLO nato a BRESCIA il 09/03/1975 25058 SONICO BS Via Nazionale N.5/C LBNCR75C09B157N		<i>Carlo Albin</i>
3	ALDROVANDI VALENTINA nata a MANTOVA il 14/10/1992 46030 SUSTINENTE MN Via Mantegna N.12 LDRVNT92R54E897N	<i>Valentina</i>	
4	APICELLA ANNA nata a CREMONA il 11/11/1970 26100 CREMONA Via Massarotti N.15 PCLNNA70S51D150H		
5	ARCARI ELISA nata a MILANO il 12/09/1985 25032 CHIARI BS Via Trifoglio N.27 Int 1 RCRLSE85P52F205B		<i>Elisa</i>
6	ARDESI MARIAGRAZIA nata a BRESCIA il 26/02/1968 25062 GARDONE VALTROMPIA BS Via A. Volta N. 96 RDSMGR68B66B157E	<i>Mariagrazia</i>	
7	ARTI NICOLA nato a BRESCIA il 11/06/1991 25010 BORGOSATOLLO BS Via Gerole N. 11 Int 5 p.1 RTANCL91H11B157Q	<i>Nicola</i>	
8	AZZINI MARIUCCIA nata a CREMONA il 25/04/1971 26030 GABBIONETA BINANUOVA CR Via Della Libertà, 23 ZZNMCC71D65D150K	<i>Mariuccia</i>	
9	BANI ALESSANDRO nato a LOVERE BG il 31/12/1942 24062 COSTA VOLPINO BG Via Nazionale N. 153 BNALSN42T31E704E		
10	BARDINU TERESA nata a SASSARI il 22/08/1980 25020 PONCARALE BS Via Giuseppe Verdi n. 30 BRDTRS80M62I452O	<i>Terisa Bardinu</i>	
11	BASILE NATALE nato a BERGAMO il 12/02/1963 24055 COLOGNO AL SERIO Via De Gasperi N.34/C BSLNTL63B12A794P	<i>Natale</i>	
12	BASSI SIMONA nata a BRESCIA il 23/01/1979 25020 SENIGA BS Via Vie Basse n. 18 BSSSMN79A63B157M		<i>Simona Bassi</i>
13	BAVIERA CRISTINA nata a BRESCIA il 18/04/1989 25021 BAGNOLO MELLA BS Via S. Allende N. 22 BVRCST89D58B157O		<i>Cristina</i>

Carlo Albin





Cooperativa di Bessimo Onlus

Sede legale ed amministrativa
Via Casello, 11 - 25062 CONCESIO (BS)
Tel. 030.27.51.455 - Fax 030.27.51.681
e-mail info@bessimo.it
www.bessimo.it



Ente con sistema di
Qualità certificato con ISO 9001.
Settore EA38F (assistenza sociale)

	Anagrafica Soci	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
14	BELLI SOFIA nata a CREMONA il 13/02/1995 26100 CREMONA CR Via Largo Gerundo N. 31 BLLSFO95B53D150D		
15	BENEDETTI CHRISTINE nata a LENO BS il 23/05/1976 25023 GOTTOLENGO BS Via Kennedy N.22 BNDCRS76E63E526X		
16	BENVENUTI GIULIA ANDREA nata a BERGAMO il 23/11/1995 24044 DALMINE BG Via Colleoni N.23 BNVGN95S63A794I		
17	BERTELLI GUIDO nato a SALO' BS il 11/01/1964 25079 VOBARNO BS Via C. Battisti N. 13 BRTGDU64A11H717X		
18	BERTOLETTI MARIA nata a LENO BS il 05/10/1964 25024 LENO BS Via Montegrappa 14 Interno 5 BRTMRA64R45E526Z		
19	BETTONI LAURA nata a LOVERE BG il 23/10/1983 24062 COSTA VOLPINO BG Via Aldo Moro N. 3 BTTLRA83R63E704V		
20	BIANCHETTI MARCO nato a BRESCIA il 24/06/1965 25068 SAREZZO BS Via Della Fonte N. 36 BNCMRC65H24B157H		
21	BIZIOLI CLAUDIA nata a BRESCIA il 20/03/1970 25069 VILLA CARCINA BS Via Repubblica N. 22 BZLCLD70C60B157M		
22	BONAFEDE IVANO nato a MONTICHIARI BS il 31/07/1966 25025 MANERBIO BS Via Leno N.5 BNFVNI66L31F471U		
23	BONTEMPI FAUSTO nato a BIENNO BS il 15/02/1955 25040 - PIAN CAMUNO BS Via Carobe N. 2 BNTFST55B15A861Q		
24	BOTTICCHIO FEDERICA nata a LOVERE BG il 04/08/1991 24062 COSTA VOLPINO BG Via Marco Polo N. 9 BTTFRC91M44E704B		
25	BRAGA ILARIA nata a CREMONA il 15/12/1977 26035 PIEVE SAN GIACOMO CR Via Matilde Di Canossa,14 BRGLRI77T55D150U		
26	BRUZZANITI GIADA nata a MELITO PORTO SALVO RC il 15/02/1984 26032 OSTIANO CR Via Kennedy N. 18 BRZGDI84B55F112J		




Cooperativa di Bessimo Onlus

Sede legale ed amministrativa
Via Casello, 11 - 25062 CONCESIO (BS)
Tel. 030.27.51.455 - Fax 030.27.51.681
e-mail info@bessimo.it
www.bessimo.it



Ente con sistema di
Qualità certificato con ISO 9001.
Settore EA38F (assistenza sociale)

	Anagrafica Soci	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
27	BUIZZA LINDA nata a TRAVAGLIATO BS il 20/10/1966 25039 TRAVAGLIATO BS Via XI Settembre N. 29 BZZLND66R60L339E		
28	CAMOZZI MARCO nato a CREMONA il 07/12/1995 26100 CREMONA L.go Benini Rodolfo N.1 CMZMRC95T07D150Y		
29	CAPELLI BARBARA nata a BERGAMO il 19/12/1980 24060 ENDINE GAIANO BG Via Tonale e della Mendola N. 127 CPLBBR80T59A794G		
30	CARAMATTI LLUVIA nata a ISEO BS il 25/05/1995 25049 ISEO BS Via Giuseppe Zatti N.6 CRMLLV95E65E333V		
31	CASALINI SERENA nata a ASOLA MN il 15/10/1978 25080 MAZZANO BS Via Conciliazione N.141 CSLSRN78R55A470E		
32	CASESA ELISABETTA nata a BRESCIA il 24/02/1982 25073 BOVEZZO BS Via Della Libertà N.31 CSSLBT82B64B157U		
33	CATENACCI SILVANA nata a CREMONA il 15/03/1989 26100 CREMONA Via Carbonera N.19 CTNSVN89C55D150P		
34	CERUTTI MELANIA nata a GAVARDO BS il 21/03/1994 25077 ROE' VOLCIANO BS Via G. Marconi N. 28 CRTMLN94C61D940A		
35	GHIAROLINI ROBERTA nata a DARFO BOARIO TERME BS il 05/08/1968 25010 SAN ZENO NAVIGLIO BS Via S. Pertini N. 32 CHRRRT68M45D251F		
36	CIUSANI ELENA nata a MILANO il 18/07/1973 25080 TIGNALE BS Via Pegol N. 17 CSNLNE73L58F205T		
37	COGLIANDRO DIEGO nato a COSENZA il 14/05/1971 25124 BRESCIA BS Via M. Longhi N. 4 CGLDGI71E14D086B		
38	CORONATI ROCCO nato a CASTELLINA IN CHIANTI SI il 19/08/1957 25047 DARFO BOARIO TERME BS Via Cappellini N.5 CRNRCC57M19C172K		
39	DALDOSSI MARIA nata a ORZINUOVI BS il 28/11/1974 25030 POMPIANO BS Via Comezzano N.23/E DLDMRA74S68G149E		



Handwritten signature



Cooperativa di Bessimo Onlus

Sede legale ed amministrativa
Via Casello, 11 - 25062 CONCESIO (BS)
Tel. 030.27.51.455 - Fax 030.27.51.681
e-mail info@bessimo.it
www.bessimo.it



Ente con sistema di
Qualità certificato con ISO 9001.
Settore EA38F (assistenza sociale)

	Anagrafica Soci	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
40	DAMIOLINI EMANUELA nata a BRESCIA il 24/03/1982 25050 SELLERO BS Via Briscioi N.5 DMLMNL82C64B157A		
41	DANESI NICOLA nato a BRESCIA il 14/08/1978 25030 BERLINGO BS Via Gorizla N. 30 DNSNCL78M14B157H		
42	DASSA DANIELE nato a BRENO BS il 20/06/1978 25044 CAPO DI PONTE BS Via Colombera N. 9 DSSDNL78H20B149M		
43	DELVECCHIO MARCO nato a LOVERE BG il 28/05/1962 24100 BERGAMO BG Via San Bernardino N.1 DLVMCF62E28E704X		
44	DI SANTO NORMA nata a PISOGNE BS il 21/06/1966 25040 CETO BS Via Alessandro Tarsia N. 18 DSNNRM68H61G710R		
45	DOLCI NAILA nata a CHAIRI BS il 10/09/1986 25030 COCCAGLIO BS VIA G. PASTONE N.3 DLCNLA86P50C618H		
46	DOMENIGHINI GIACOMO nato a MALEGNO BS il 20/06/1965 25053 MALEGNO BS Via Gallerie N.3 DMNGCM65H20E851A		
47	DOTTI MARCO nato a BRESCIA il 29/03/1966 25050 RODENGO SAIANO BS Via Stretta N.1 DTTMRC66C29B157E		
48	DOTTI MARCO. Nato a BRESCIA il 15/09/1978 25123 BRESCIA Via Mantova N.6 DTTMRC78P15B157X		
49	ERCULIANI JESSICA nata a BRESCIA il MANERBIO BS il 13/02/1998 25035 OSPITALETTO BS Via Serradelli N.121 RCLJSC98B53E884O		
50	FABIANO EMILIANA nata a COSENZA il 14/11/1984 25020 SAN PAOLO BS Via Roggia Arrivabene N.10 FBNMLN84S54D086J		
51	FERABOLI GABRIELLA nata a ASOLA MN il 09/09/1956 25040 MONTICELLI BRUSATI BS Via Sereto N.3 Int. 3 FRBGRL56P49A470P		
52	FERRARI ELISA BAKHITA nata a DESENZANO D/GARDA BS il 25/01/1993 25081 BEDIZZOLE BS Via Benaco N.69 FRRLBK93A65D284Y		



Cooperativa di Bessimo Onlus

Sede legale ed amministrativa
Via Casello, 11 - 25062 CONCESIO (BS)
Tel 030.27.51.455 - Fax 030.27.51.681
e-mail info@bessimo.it
www.bessimo.it



Ente con sistema di
Qualità certificato con ISO 9001.
Settore EA38F (assistenza sociale)

	Anagrafica Soci	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
53	FOGAZZI ANNA MARIA nata a ORZINUOVI BS il 04/08/1963 25026 PONTEVICO BS Via Barchi N.13 FGZNM63M44G1490		<i>Fogazzi Anna Maria</i>
54	FORESTI FRANCESCA nata a BRESCIA il 28/11/1996 25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA BS Via S. Giorgio Sopra,4 FRSFNC96S88B157A		<i>Foresti Francesca</i>
55	FRASSINE GIOVANNI nato a CELLATICA BS il 07/11/1959 25060 CELLATICA BS Via Villa Folonari N. 58 FRSGNN59S07C439L	<i>Frassine Giovanni</i>	
56	FUSARI SILVIA nata a BRESCIA il 09/09/1981 26032 OSTIANO CR Via Crescini N. 13 FSRSLV81P49B157X	<i>Fusari Silvia</i>	
57	GALLI VITTORIO nato a MANERBIO BS il 15/06/1960 25020 BASSANO BRESCIANO BS Via Martinengo,13 GLLVTR60H15E884M	<i>Galli Vittorio</i>	
58	GARATTI NADIA nata a CHIARI BS il 23/04/1960 25032 CHIARI BS Via Marengo N.37 GRTNDA60D63C618I	<i>Garatti Nadia</i>	
59	GRANDI SUSI ELEONORA nata a MELEGNANO MI il 11/03/1967 25020 SENIGA BS Via Umberto I N. 57 GRNSLN67C51F100V	<i>Grandi Susi Eleonora</i>	
60	GRANELLI DIANA nata a BERGAMO il 05/02/1975 24060 BAGNATICA BS Via Gramsci N.4 GRNDNI75B45A794B		<i>Granelli Diana</i>
61	GREGORELLI MARA nata a CHIARI BS il 15/08/1965 25010 MONTIRONE BS PIAZZA MANZONI N.13/L GRGMRA65M55C618E	<i>Gregorelli Mara</i>	
62	GREGORINI LUANA nata a ISEO BS il 06/10/1980 25055 PISOONE BS Via Milano N.4 GRGLNU80R46E333J	<i>Gregorini Luana</i>	
63	GRITTI LAURA nata a ORZINUOVI BS il 26/04/1994 25034 ORZINUOVI BS Via G. Di Vittorio N,17 GRTLRA94D66G149T	<i>Gritti Laura</i>	
64	GUT ANDREEA IULIANA nata a FAGARAS (ROMANIA) il 04/09/1993 25089 VILLANUOVA SUL CLISI BS Via Pozze N. 2 GTUNRL93P44Z1290	<i>Gut Andreea</i>	
65	IANNUZZELLI MARZIA nata a BRESCIA il 03/11/1982 25062 CONCESIO BS Via Donizetti N.4/A NNZMRZ82S43B157M		<i>Iannuzzelli Marzia</i>





Cooperativa di Bessimo Onlus

Sede legale ed amministrativa

Via Casello, 11 - 25062 CONCESIO (BS)

Tel. 030.27.51.455 - Fax 030.27.51.681

e-mail info@bessimo.it

www.bessimo.it



Ente con sistema di
Qualità certificato con ISO 9001.
Settore EA38F (assistenza sociale)

	Anagrafica Soci	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
66	IMBERGANO LUANA nata ad AGRIGENTO il 21/06/1986 25080 NUVOLENTA BS Via Paolo Borsellino N.5 MBRLNU86H61A089A	<i>Luana Imbergano</i>	
67	KOUTROUMANIDI PANDORA SPYRIDOU nata a ATENE il 18/12/1975 25122 BRESCIA Via Vittorio Emanuele II N.4 KTRPDR75T58Z115L		<i>Pandora Koutroumanidi</i>
68	KOVACEVIC BRANKA nata a JAICE(BOSNIA) il 01/04/1962 25124 BRESCIA Via Paolo Veronese N. 36 KVCBNK62D41Z153U	<i>Branka Kovacic</i>	
69	LAINI ROBERTO nato a PISOGNE BS il 03/09/1962 25055 PISOGNE BS Via Zanardelli N. 5 LNARRT62P03G710K	<i>R. Laini</i>	
70	LEPERA SERAFINA nata a LUDWIGSBURG (DCU) il 26/02/1996 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG Via Santa Maria N. 11 LPRSFN96B66Z112U	<i>Serafina Lepera</i>	
71	LO RUSSO GIULIA nata a BRESCIA il 18/09/1992 25124 BRESCIA Via Monte Grappa N. 16 LRSGLI92P58B157U		<i>Giulia Russo</i>
72	LODA FEDERICA nata a BRESCIA il 30/01/1997 25073 BOVEZZO BS Via Cesare Battisti N.17/A LDOFRC97A70B157P		
73	LOMINI ALESSANDRA nata a CREMONA il 20/12/1970 26010 OLMENETA CR Via Donatori di sangue N. 30 LMNLSN70T60D150P	<i>Alessandra Lomini</i>	
74	LUCINI SILVIA nata a MANERBIO BS il 27/02/1990 25026 PONTEVICO BS Cascina Pozzolino N.2 LCNSLV90B67E884X		<i>Silvia Lucini</i>
75	LUSSANA FRANCESCA nata a BRESCIA il 04/01/1977 25030 CASTEL MELLA BS Via Aldo Moro N. 12 LSSFNC77A44B157S		<i>Francesca Lussana</i>
76	MARCHESE CRISTIANO nato a BRESCIA il 31/01/1975 25122 BRESCIA Corso Mameli N. 39 MRCCST75A31B157S	<i>Cristiano Marchese</i>	
77	MARCONI ELISA nata a BRENO BS il 12/12/1982 24060 RANZANICO BG Via Campi N.263 MRCLSE82T52B149I		
78	MARIOTTI NADIA nata a EDOLO BS il 28/08/1980 25040 MALONNO BS Via Torre N 40 MRTNDA80M68D391U		



Cooperativa di Bessimo Onlus

Sede legale ed amministrativa
Via Casella, 11 - 25062 CONCESIO (BS)
Tel. 030,27,51,455 - Fax 030,27,51,681
e-mail info@bessimo.it
www.bessimo.it



Ente con sistema di
Qualità certificato con ISO 9001.
Settore EA38F (assistenza sociale)

	Anagrafica Soci	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
79	MARTINELLI ROSA nata a NAPOLI il 10/02/1975 25039 TRAVAGLIATO BS Via Brigata Orobica N. 10 MRTRSO75B50F839M	<i>Rosa Martinelli</i>	
80	MARZOCCHI TOMASO nato a MANERBIO BS il 23/04/1958 25025 MANERBIO BS Via Adige N. 10/14 MRZTMS58D23E884I	<i>Tomaso Marzocchi</i>	
81	MAVER ERICA GIULIA nata a ROMANO DI LOMBARDIA BG il 14/07/1984 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG Via Fratelli Caitoli N.16 MVRRGL84L54H509Q		
82	MAZZA ELISABETTA nata a ROVATO BS il 22/05/1974 25122 BRESCIA Corso Garibaldi N. 29 MZZLBT74E62H598D	<i>Elisabetta Mazza</i>	
83	MELONI IRENE nata a CLUSONE BG il 12/10/1999 24060 SOVERE BG Via Nazionale N.2/D MLNRNI99R52C800I	<i>Irene Meloni</i>	
84	MIORINI NOEMI nata a ESINE BS il 26/12/1997 25042 BORNO BS Via Moren N.23 MRNNMO97T66D434F		
85	MONTANELLI GAIA nata a GAVARDO BS il 02/08/1999 25055 PISOGNE BS Via Del Forno N.23 MNTGAI90M42D940H	<i>Gaia Montanelli</i>	
86	MOR DARIO nato a GAMBARA BS il 19/10/1958 25020 GAMBARA BS Via Montello N. 15 MRODRA58R19D891J	<i>Dario Mor</i>	
87	MORA SONIA nata a BRESCIA il 11/10/1989 25040 MALONNO BS Vicolo Palazzo N. 7 MROSNO89R51B157G	<i>Sonia Mora</i>	
88	ONDELLI FRANCESCA nata a LOVERE BG il 19/11/1981 25055 PISOGNE BE Via Mandolossa N. 9 NDLFNC81S59E704M	<i>Francesca Ondelli</i>	
89	ORLANDINI ANTONELLA nata a SORESINA CR il 01/01/1973 24030 VILLACHIARA BS Via Secondo Martinelli N. 11 RLNNNL73A41I849E		<i>Antonella Orlandini</i>
90	PAINI GIOVANNI nato a MANTOVA il 27/09/1971 49034 BORGO VIRGILIO MN Via Verga N.34 PNAGNN71P27E897P	<i>Giovanni Pains</i>	
91	PANCRAZI CHIARA nata a GAVARDO BS il 10/03/1989 25089 VILLANUOVA SUL CLISI BS Via Salvo D'Acquisto n.22/B PNCCHR89C50D940V	<i>Chiara Pancrazi</i>	

Delegato





Cooperativa di Bessimo Onlus

Sede legale ed amministrativa
Via Cosetta, 11 - 25062 CONCESIO (BS)
Tel. 030.27.51.455 - Fax 030.27.51.681
e-mail info@bessimo.it
www.bessimo.it



Ente con sistema di
Qualità certificato con ISO 9001.
Settore EA38F (assistenza sociale)

	Anagrafica Soci	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
92	PATUZZI SARA nata a ASOLA MN il 08/09/1981 25124 BRESCIA Via Del Verrocchio N. 71 PTZSRA81P48A470E		
93	PEDRETTI KATUSCIA nata GARDONE VALTROMPIA BS il 14/03/1975 25020 CAPRIANO DEL COLLE BS Via Einaudi N.21 PDRKSC75C54D918T		
94	PEDRETTI ROMINA nata a GAVARDO BS IL 01/06/1998 25030 RUDIANO BS Via Dei Bersaglieri N.31 PDRRMN98H41D940L		
95	PILONI CHIARA nata a ESINE BS IL 08/07/1999 25048 EDOLO BS Via Sala N.5 PLNCHR99L48D434V		
96	PIOVANI FEDERICA nata a MANRBIO BS il 09/09/1992 25020 SAN PAOLO BS Via Cremona N. 1/G PVNFRC92P49E884U		
97	RECANATI ENRICA nata a BERGAMO IL 02/01/1973 24047 TREVIGLIO BG Via Delle Farnie N. 1 RCNNRC73A42A794O		
98	RENALDINI MARCO nato a BRESCIA IL 22/10/1966 25135 BRESCIA Via Dell'Indipendenza N. 20 RNLMRC66R22B157C		
99	RINALDI CRISTINA nata a CALCINATE BG IL 01/09/1973 24060 PREDORE BG Via Valtraiana N. 1 RNL CST73P41B393F		
100	RISI MONIQUE nata a BRESCIA IL 10/04/1992 24060 SOVERE BG Via Italia N.4 RSIMNQ92D50B157W		
101	RIZZI STEFANO nato a BERGAMO IL 19/04/1968 24048 TREVIGLIO BG Via Bergamo N. 80 RZZSFN68D19A794F		
102	RODELLA SIMONA nata a LENO BS IL 28/10/1970 25100 BRESCIA BS Via Malta N.33 RDLSMN70R68E526S		
103	ROMEDA MASSIMILIANO nato a BRESCIA IL 03/04/1965 25047 DARFO BOARIO TERME BS Via Alberzoni, 7/A RMDMSM65D03B157Q		
104	ROTA MARIA ROSA nata a CREMONA IL 02/08/1964 26100 CREMONA Via Galletti N. 11 RTOMRS64M42D150B		



Cooperativa di Bessimo Onlus

Sede legale ed amministrativa

Via Casella, 11 - 25062 CONCESIO (BS)

Tel. 030.27.51.455 - Fax 030.27.51.681

e-mail info@bessimo.it

www.bessimo.it



Ente con sistema di
Qualità certificato con ISO 9001.
Settore EA38F (assistenza sociale)

	Anagrafica Soci	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
105	SABBADINI FEDERICA nata a BRENO BS il 10/03/1990 25040 CORTENO GOLGI BS Via Garibaldi N. 260 SBBFRC90C50B149I		
106	SALAMI CARLOTTA nata a CREMONA il 04/02/1992 25128 BRESCIA Via Gamba N.26 SLMCLT92B44D150H	<i>Carlotto Salami</i>	
107	SALUCCI FRANCESCA nata a MILANO il 23/10/1974 26013 CREMA CR Via Mullini N. 18/C SLCFNC74R63F205Q	<i>Francesca Salucci</i>	
108	SANGALLI MARTINA nata a TREVIGLIO BG il 05/02/1997 24058 FARA OLIVANA CON SOLA BG Via Roma N.3 SNGMTN97B45L400P	<i>Martina Sangalli</i>	
109	SCARPETTA CIRO nato a NOCERA INFERIORE SA il 16/08/1961 20131 MILANO Via Bottesini N. 11 SCRCRI61M16F912S	<i>Ciro Scarpetta</i>	
110	SCHIAVONE ANNAMARIA nata a Foggia il 29/06/1977 25045 CASTEGNATO BS Via Moretto N.21 SCHNMR77H89D643U	<i>Annamaria Schiavone</i>	
111	SCURI MOIRA nata a ISEO BS il 10/07/1982 25050 PIAN CAMUNO BS Via XXV Aprile N.27 SCRMRO82L50E333E	<i>Moira Scuri</i>	
112	SPINELLI KARIN nata a CREMONA il 23/01/1980 26030 GABBIONETA BINANUOVA CR Via A. Diaz N. 4 SPNKRN80A63D150Q		
113	STAGNATI SABRINA nata a CREMONA il 21/09/1968 26032 OSTIANO CR Località Fornace Pezzotti N.20/A STGSRN68P61D150W	<i>Sabrina Stagnati</i>	
114	STREPPARAVA FEDERICA nata a ORZINUOVI BS il 11/11/1994 25030 VILLACHIARA BS Via S. Martinelli N.32 STRFRC94S51G149X	<i>Federica Strepparava</i>	
115	TOBIA MARIA PAOLA NATA a LOVERE BG il 02/12/1982 25040 CIVIDATE CAMUNO BS Via Frate Vangellisti N.9 TBOMPL82T42E704W		
116	TOMASONE MARIA ANGELICA nata a HUANGUELEN (ARGENTINA) il 14/03/1959 26010 ROBECCO D'OGLIO CR Via Cavour N.43 TMSMNG59C54Z600C		<i>Maria Angelica Tomasone</i>
117	TOMASONI IVANA nata a CLUSONE BG il 13/10/1988 24020 ROVETTA BG Via Fantoni N. 102 TMSVNI88R53C800A	<i>Ivana Tomasoni</i>	



Cooperativa di Bessimo Onlus

Sede legale ed amministrativa

Via Casella, 11 - 25062 CONCESIO (BS)

Tel. 030,27.51.455 - Fax 030,27.51.681

e-mail info@bessimo.it

www.bessimo.it



Ente con sistema di
Qualità certificato con ISO 9001.
Settore EA38F (assistenza sociale)

	Anagrafica Soci	FIRMA IN PROPRIO	FIRMA PER DELEGA
118	TRECCANI ALESSANDRO nato a LENO BS il 24/06/1970 25024 LENO BS Via XXV Aprile N. 15/C TRCLSN70H24E526V		
119	TROVATI MARIA ADRIANA nata a CREMONA il 11/03/1968 26100 CREMONA Via F. Robolotti n.14 TRVMDR68C51D150P		
120	TURETTI ELENA nata a ISEO BS il 09/08/1975 25058 SULZANO BS Via Cologna N. 58 TRTLNE75M49E333K		
121	VALTULINI ROBERTA nata a MANERBIO BS il 07/09/1993 25035 OSPITALETTO BS Via Pasubio N.31 VLTRRT93P47E884L		
122	VASSALLI FRANCESCO nato a BRESCIA il 26/03/1982 , 25122 BRESCIA Via Francesco Lana N.2 VSSFNC84C26B157F		
123	VENDITTI CAMILLA nata a DESENZANO D/GARDA BS il 30/11/1993 25128 BRESCIA Via Monte Grappa N. 37 VNDCLL93S70D284M		
124	VEZZOLI FEDERICA nata a CHIARI BS il 21/10/1990 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS VIA PRATO N. 34/D VZZFRC90R81C818P		
125	ZAMBONI SARA nata a SARNICO BG il 18/01/1977 25030 PARATICO BS Via Garibaldi N. 10 ZMBSRA77A58I437R		
126	ZANARDI JACOPO nato a ORZINUOVI BS il 22/03/1992 25030 POMPIANO BS Via Ungaretti N.21 ZNRJCP92C22G149J		
127	ZERLA IVONNE nata a BRENO BS il 17/05/1977 25040 GIANICO BS Via Valeriana N. 52 ZRLVNN77E57B149X		
128	ZOCATELLI GIOVANNI nato a BUSSOLENGO VR il 11/07/1964 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR VIA BASTIA 81 ZCCGNN64L11B296T		





allegato "B" all'atto n. 3100/1533 di repertorio Notaio Giuditta Renaldini

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune in Concesio (BS) la Società Cooperativa denominata “Cooperativa di Bessimo, Cooperativa sociale a responsabilità limitata” ONLUS.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 112 del 2017 e del D.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la qualifica di Impresa Sociale e di Ente del Terzo Settore.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In fun-

zione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone con problemi di dipendenza, principalmente derivante dall'abuso di sostanze.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

* Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

* attività e servizi di assistenza domiciliare;

* attività di assistenza sanitaria e psico - socio – pedagogica a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

* servizi e centri di riabilitazione;

* centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

* attività di formazione, consulenza e prevenzione;

* attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

Durante l'erogazione dei servizi socio - educativi e/o assistenziali sarà possibile svolgere attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

* aziende in proprietà o in affitto;

* attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati;

* lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi;

* attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;

* erogazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare a enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni per cui la Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

* aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- * concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- * partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- * contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Possono essere ammessi come soci prestatori coloro che abbiano prestato attività di lavoro dipendente in cooperativa per almeno un anno;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;
- 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV
IL RAPPORTO SOCIALE
Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 34 e seguenti del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ri-

cevimmento, o a mezzo PEC, alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 34 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

* per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

* per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

* per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci e che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta a cinque assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 34 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti

mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mezzo PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 34 e seguenti del presente statuto.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatte comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore pari a Euro 30,00 (trenta e centesimi zero);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 16 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società, fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 18;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992, n. 59.

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea fatte salve le destinazioni di cui sopra deve, destinare utili di esercizio alla costituzione di riserve indivisibili. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

Art. 18 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata dall'assemblea mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e/o retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro,
- produttività.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione, di finanziamento o di strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) L'organo di revisione legale dei conti se nominato.

Art. 20 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul quotidiano Giornale di Brescia almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in alternativa l'avviso di convocazione può essere comunicato con lettera raccomandata A/R,

anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza o con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviato a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) elegge il presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 8) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n.142 del 2001;
- 9) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
- 10) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- 12) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto

to al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 23 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante di Confcooperative di Brescia alla quale la Cooperativa è aderente.

Art. 24 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un'altro socio avente diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da sette a ventitré, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Possono essere eletti amministratori solo coloro che sono soci della cooperativa da almeno tre anni.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice presidente.

Alla nomina delle cariche sociali di amministratore si procede mediante la votazione di preferenze espresse tra coloro che abbiano fatto pervenire la propria candidatura nei termini e con le modalità che seguono.

Le candidature per le cariche sociali devono essere presentate presso la sede sociale entro le ore 13 (tredici) del quindicesimo giorno lavorativo precedente a quello fissato per la prima convocazione, oppure devono pervenire per lettera raccomandata entro il medesimo termine.

Esse devono contenere: (a) i dati anagrafici del candidato; (b) l'indicazione della carica alla quale si candida; (c) l'indicazione, in caso di candidature alla carica di consigliere, se si tratta di socio prestatore, di socio fruitore, di non socio, ovvero di persona designata da un socio persona giuridica; (d) copia del documento di identità e del codice fiscale del candidato; (e) la dichiarazione del candidato di avere i requisiti di cui al precedente comma terzo del presente articolo; f) di accettare la carica e di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità od incompatibilità g) una illustrazione del proprio profilo e della propria candidatura.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede ad elencare in ordine alfabetico le candidature ricevute, nell'ambito di una unica lista per il consiglio di amministrazione.

Almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea in cui si procederà alla elezione delle cariche il consiglio provvederà a mettere a disposizione dei soci la lista e le singole candidature con i documentati allegati e a creare le condizioni affinché i candidati possano illustrare personalmente ai soci la propria candidatura.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto l'assemblea deve nominare, anche per acclamazione, due scrutatori.

La votazione dei candidati avviene su schede nominative, sulle quali è riportata la lista di cui al presente articolo: ciascun socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggersi per il consiglio di amministrazione. Verranno considerate nulle le schede nelle quali sono espresse preferenze in numero maggiore. In caso di mancata indicazione di preferenze, la scheda si consi-

dera espressione di un voto di astensione.

Terminate le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio da parte degli scrutatori, i cui esiti saranno formalizzati sul verbale, firmato oltre che dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea anche dagli scrutatori (salvo il caso di atto pubblico).

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di soci che siano società costituite da un unico socio persona fisica, amministrazioni pubbliche, enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- * attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- * attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 27 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata, formata da almeno due terzi dei consiglieri presenti, purché tale numero non sia inferiore alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più uno comprendendo gli eventuali assenti).

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 26, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Art. 30 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusiva-

mente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 33 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro .

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila e centesimi zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Ca-

mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Art. 36 (Normativa generale di riferimento)

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.38 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

In Brescia (BS), presso la sala AUDITORIUM CAPRETTI, in Via Brigida Avogadro n. 23, il giorno 28 (ventotto) maggio 2024 (duemilaventiquattro).

F.to ELENA CIUSANI

F.to GIUDITTA RENALDINI NOTAIO Sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs n.82/2005 (sue
m.i.).